



# UNIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI PUGLIA

---

## UROAP

*Bari / Lecce, 20.5.2026*

Al Sig. Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione (Giustizia) del Senato  
Sen. Avv. Giulia Bongiorno  
amministrazione@pec.senato.it

Al Sig. Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione (Giustizia) della Camera  
dei Deputati  
On. Avv. Ciro Maschio  
camera\_protcentrale@certcamera.it

Al Sig. Vice Ministro della Giustizia  
Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto  
Gabinetto.ministro@giustiziacerit.it

Ai Sigg. Deputati Relatori in Commissione  
On. Avv. Ingrid Bisa  
bisa\_i@camera.it

On. Avv. Pietro Pittalis  
pittalis\_p@camera.it

On. Marta Schifone  
schifone\_m@camera.it

Al Sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense  
Avv. Francesco Greco  
protocollo@pec.cnf.it

Al Sig. Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense  
Avv. Fedele Moretti  
organismocongressualeforense@pec.it

Ai Sigg. Presidenti  
Unioni Regionali degli Avvocati

Oggetto: **Ripristino del testo originario della norma contenuta nel Disegno di Legge Delega di “Riforma della Legge Professionale” nella parte in cui prevede che il tirocinante frequenti obbligatoriamente e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi corsi di formazione e di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell’ordine degli avvocati mediante l’istituzione di scuole forensi...**

**L’Unione Regionale degli Ordini degli Avvocati di Puglia,**

- ✓ tenuto conto che nel Disegno di Legge Delega nei *“Principi e criteri direttivi”* (art.2) nell’esercizio della Delega al Governo per la riforma dell’Ordinamento della professione forense è espressamente previsto alla lettera a) che lo stesso sia tenuto a *“prevedere che la disciplina dei principi generali dell’ordinamento forense :[.] n.2) riconosca la dignità sociale della professione forense e ne regolamenti l’organizzazione e l’esercizio, al fine di assicurare l’idoneità professionale degli avvocati e di tutelare l’affidamento della collettività e degli assistiti”*;
- ✓ tenuto conto che nella *“bozza di riforma dell’ordinamento forense”* - elaborata, con un approfondito ed impegnativo confronto, dall’intera Avvocatura italiana, raccolta in ogni sua componente ed espressione, nei cinque tavoli di lavoro sapientemente coordinati dal Consiglio Nazionale Forense ed approvata nell’aprile 2025 - all’art. 63 (*Tirocinio per l’accesso alla professione forense*), comma 2, è stabilito che ***“Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi ed è finalizzato: a) a promuovere l’acquisizione di competenze nelle materie oggetto dell’esame di Stato per l’accesso alla professione; b) a favorire nel praticante la conoscenza dell’ordinamento e della deontologia forense attraverso la formazione teorica e la preparazione pratica allo svolgimento della professione, anche con riferimento ai rapporti con il Consiglio dell’Ordine e con il Consiglio Nazionale Forense e con le altre istituzioni forensi, nonché ai profili deontologici dell’esercizio dell’attività professionale; c) all’acquisizione di competenze teoriche e pratiche in relazione alla gestione dello studio legale e dell’attività professionale, sia con riferimento agli aspetti organizzativi sia con riferimento agli aspetti fiscali e previdenziali “* e i successivi artt.64 (*Contenuto del Tirocinio*) e 65 (*Formazione del praticante*) rispettivamente stabiliscono sia che ***“1. il tirocinio è svolto presso un avvocato .... e comporta la frequenza continua dello studio legale nonché l’affiancamento effettivo dell’avvocato nello svolgimento dell’attività professionale per l’intera durata del tirocinio”*, sia che *“1. Il tirocinio per l’accesso alla professione consiste, oltre che nello svolgimento delle attività di cui all’art.64, nella frequenza con profitto per tutta la durata del tirocinio medesimo di un corso di formazione ..”* . Nell’art.66 (*Scuole Forensi*) è poi precisato che *“ 1. I corsi di formazione per i praticanti sono organizzati dalle Scuole Forensi, istituite dai Consigli degli ordini degli Avvocati e dai soggetti accreditati dal Consiglio nazionale Forense, sulla base di requisiti e criteri uniformi secondo quanto previsto dal regolamento di cui*****

Sede Legale: Palazzo di Giustizia – P.zza Enrico De Nicola – 70132 Bari  
Sede Operativa: Palazzo di Giustizia – Viale Michele De Pietro – 73100 Lecce  
E-mail: [presidente@unioneregionaleordiniavvpuglia.it](mailto:presidente@unioneregionaleordiniavvpuglia.it)  
P.e.c.: [presidente@pec.unioneregionaleordiniavvpuglia.it](mailto:presidente@pec.unioneregionaleordiniavvpuglia.it)

*all'articolo 67*";

- ✓ ritenuto, dunque, sulla base di tale impianto normativo, irrinunciabile il diritto/dovere dell'aspirante avvocato di perseguire con impegno la propria formazione giuridica così da integrare in modo efficace il sapere astratto acquisito con la laurea in giurisprudenza con l'apprendimento di conoscenze professionalizzanti di tipo applicativo;
- ✓ ritenuto parimenti irrinunciabile l'attesa pubblica a che l'ingresso alla professione di avvocato sia ancorato ad una dinamica selettiva, capace, attraverso una effettiva ed adeguata formazione di valore, di mantenere alta la reputazione di chi vi accede chiamato a svolgere con tale lavoro una importante funzione sociale quale presidio di tutela e al contempo di rendere però credibile l'aspettativa che ad una più accentuata difficoltà di ingresso corrisponda la prospettiva del raggiungimento, in tempi ragionevoli, di traguardi effettivi di affermazione e di condizioni reddituali soddisfacenti.

**Considera perciò inaccettabile la modifica apportata in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati dall'emendamento Giannassi (PD) n.2.115, con il quale è stata ridotta a soli "12 mesi" la frequenza obbligatoria di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi, che non garantisce la finalità di assicurare una adeguata formazione del praticante avvocato e si pone in contrasto con i su riportati "principi generali dell'ordinamento forense", oltre che con il comune sentire dell'Avvocatura espresso sul punto nella su richiamata "bozza di riforma".**

**Auspica il ripristino del testo originario della norma contenuta nel Disegno di Legge Delega di "Riforma della Legge Professionale" nella parte in cui prevede che il tirocinante frequenti obbligatoriamente e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi corsi di formazione e di indirizzo professionale.**

Deferenti ossequi.

Il Presidente  
*Avv. Maurizio Valentini*